



Regolamento in merito all'uso improprio di telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici, con riferimenti a più generali norme di comportamento, valido fino ad eventuale successiva delibera di modifica/integrazione assunta dal medesimo Organo Collegiale (Direttiva del Dirigente Scolastico di cui alle Circc. 16/2014 e 27/2014; delibera del Consiglio d'Istituto dell'I.C. "Crema Tre" del 26/06/2015 e parere del Collegio Docenti del 30/06/2015).

Nell'ambito della ridefinizione complessiva dei regolamenti d'istituto (incluso il regolamento di disciplina degli alunni, di cui al comma 2, dell'articolo 14 del D.P.R. 275/99), emano la seguente direttiva rivolta a tutto il personale. Chiedo ai docenti, in particolare ai coordinatori di classe ed alle responsabili di plesso, di trarne spunti di riflessione, nelle modalità che riterranno più opportune, con le famiglie e con gli alunni. **Nella prima parte riporto passi, che ritengo significativi ai fini della riflessione che propongo, tratti dalla normativa scolastica, dai quali emerge lo stretto legame tra sanzioni disciplinari e sviluppo della coscienza civile; nella seconda fornisco norme ai docenti, al personale ATA, ai consigli di classe, che le applicheranno ciascuno secondo le proprie sfere di competenza e con autonomia operativa. Nella terza ricordo che il divieto ai docenti di utilizzo del cellulare e di altri dispositivi durante le lezioni vale, oltre che per i docenti, anche per il personale dell'area educativo-assistenziale (assistenti ad personam) e per quello volontario e rimando alla relativa normativa. Chiedo alle responsabili di plesso ed ai coordinatori di classe di rammentare le norme del presente regolamento oltre che ai docenti anche al personale dell'area educativo-assistenziale, con obbligo di firma da parte di quest'ultimo, ai cui rispettivi enti di appartenenza sarà inviata per conoscenza copia del suddetto Regolamento.**

Prima parte.

1) Dall'Atto di indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione prot. n. 30/DIP/segr. del 15 marzo 2007 avente ad oggetto "linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti":

- "I recenti fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, dalla trasgressione delle più banali regole di convivenza sociale (uso improprio dei telefonini cellulari e altri comportamenti di disturbo allo svolgimento delle lezioni) fino agli episodi di bullismo e di violenza, riguardano situazioni che, seppure enfatizzate dai media, non devono essere sottovalutate. Rappresentano infatti il rischio del dilagare di un processo di progressiva caduta sia di una cultura del rispetto delle regole che della consapevolezza che la libertà dei singoli debba trovare un limite nella libertà degli altri. Di fronte a ciò la scuola è una risorsa fondamentale in quanto assume il ruolo di luogo di crescita civile e culturale per una piena valorizzazione della persona, rafforzando l'esistenza di una comunità educante in cui ragazzi e adulti, docenti e genitori, vengano coinvolti in un'alleanza educativa che contribuisca ad individuare non solo contenuti e competenze da acquisire ma anche obiettivi e valori da trasmettere per costruire insieme identità, appartenenza, e responsabilità.";



- “Un’educazione efficace dei giovani è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e scuola, nell’ottica della condivisione di principi ed obiettivi, evitando quei conflitti che hanno sempre gravi conseguenze sull’efficacia del processo formativo.”;

- “*Utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche.* In via preliminare, è del tutto evidente che il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249. In tali circostanze, l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell’istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi. Dall’elenco dei doveri generali enunciati dall’articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, considerato che il discente ha il dovere:

* di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1);

* di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2).”;

- “È dunque necessario che nei regolamenti di istituto siano previste adeguate sanzioni secondo il criterio di proporzionalità, ivi compresa quella del ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione, in caso di uso scorretto dello stesso. Laddove se ne ravvisi l’opportunità, il regolamento di istituto potrà prevedere le misure organizzative più idonee atte a prevenire, durante le attività didattiche, il verificarsi del fenomeno di un utilizzo scorretto del telefonino.”;

- “Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente. La scuola continuerà, in ogni caso, a garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.”;

- “Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento - apprendimento, del resto, opera anche nei confronti del personale docente (cfr. Circolare n. 362 del 25 agosto 1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all’interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.”;

- “*Le sanzioni disciplinari verso gli studenti.* Con l’entrata in vigore dello Statuto delle studentesse e degli studenti si è segnato il passaggio da un modello sanzionatorio, incentrato su un’impostazione esclusivamente repressiva, ad un sistema nuovo in base al quale lo studente, in caso di infrazioni disciplinari, deve essere punito ma, contestualmente, deve anche essere obbligato a comportamenti attivi di natura risarcitoria - riparatoria volti al perseguimento di una finalità



educativa [...]. In particolare la scuola è chiamata a prevedere l'attivazione di percorsi educativi di recupero anche mediante lo svolgimento di attività 'riparatorie', di rilevanza sociale o, comunque, orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica (quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, ...).”;

- “Per quanto attiene alla responsabilità deontologica e professionale dei dirigenti, dei docenti e del personale ATA, si ricorda che il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni sussiste in tutti gli spazi scolastici ed esige la tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni, ed in particolare quando trattasi degli episodi di violenza sopra richiamati, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.”.

2) Dalla Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione n. 104 del 30/11/2007 avente ad *“recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”*:

- “...il diritto alla protezione dei dati personali gode di specifiche forme di tutela stante la vigenza di apposite disposizioni normative (da ultimo, contenute nel “Codice in materia di protezione dei dati personali”, approvato con d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196)”;

- “...per gli studenti il diritto alla riservatezza è sancito espressamente anche dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 (c.d. “Statuto delle studentesse e degli studenti”), richiamato dall'art. 96, comma 2, del predetto Codice”;

- “1. *Uso dei telefoni cellulari allo scopo di acquisire dati personali.* Le immagini, i suoni e i filmati acquisiti nelle comunità scolastiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente trasmessi tramite *Mms* o comunque divulgati in altre forme, ivi compresa la pubblicazione su siti internet, possono contenere informazioni di carattere personale [...]. Tali dati, peraltro, possono anche riguardare la sfera della salute, della vita sessuale o altre informazioni "sensibili" per cui sono previste particolari garanzie a tutela degli interessati. Sembra opportuno ricordare che per “*dati sensibili*” si intendono: “*i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*” (cfr. art. 4 comma 1 lettera C del Codice della privacy).”;

- “...si devono distinguere due diverse situazioni giuridiche a seconda che l'acquisizione dei dati personali in questione sia finalizzata ad una successiva divulgazione verso terzi oppure avvenga esclusivamente per un uso personale.”;

- “2. *Specifiche cautele di carattere generale.* Chi utilizza ed invia i dati personali raccolti (immagini, filmati, registrazioni vocali,...), indipendentemente dal fatto che lo faccia per fini personali o per diffonderli, anche successivamente, deve rispettare in ogni caso gli specifici obblighi previsti a tutela dei terzi dalla comune disciplina in campo civile e penale, anche nel caso



di uso dei dati per fini esclusivamente personali. La raccolta, la comunicazione e l'eventuale diffusione di immagini e suoni deve avere comunque luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, utilizzando l'immagine altrui nei modi e nei casi consentiti dall'ordinamento. Si dovrà quindi porre attenzione, in particolare, sulla tutela prevista dall'art. 10 del codice civile ("Abuso dell'immagine altrui") [...]. Pari attenzione deve essere prestata alle garanzie previste per l'esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona (art. 96 legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore), le quali richiedono il consenso della persona ritrattata a meno che la riproduzione dell'immagine sia giustificata *"dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico"* e vietano, comunque, l'esposizione o la messa in commercio che rechino *"pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata"* (art. 97, comma 1, della legge 22 aprile 1941 n. 633).”;

- “Di conseguenza, chi utilizza dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali,...), raccolti con il proprio cellulare o altri dispositivi, deve vagliare tutte queste circostanze e porre attenzione a che i propri comportamenti non ledano i diritti dei terzi, ad esempio evitando di riprendere persone in atteggiamenti o situazioni che possano lederne la dignità o astenendosi dal divulgare immagini, anche occasionalmente, ad un numero elevato di soggetti senza che la persona fotografata o filmata ne sia a conoscenza e possa attivarsi al fine di tutelare la propria sfera privata.”;

- “3. *Divulgazione dei dati.* Come è noto, i moderni telefoni cellulari, così come altri dispositivi elettronici, consentono facilmente, ed in ogni momento, agli utenti di scattare fotografie o registrare suoni o filmati, riconducibili a delle persone fisiche. Tali strumenti consentono anche l'invio ad altre persone delle fotografie o delle registrazioni sopra citate, ad esempio mediante l'utilizzo di “MMS”, oltre ad offrire la possibilità di utilizzare i suddetti dati per la pubblicazione su siti internet. Di fronte a queste opportunità fornite dall'utilizzo delle nuove tecnologie occorre chiarire che la diffusione di dati personali di questo genere, ai sensi della normativa vigente, non può avvenire sulla base della libera volontà di chi li ha acquisiti, in quanto ciascuna persona è titolare del diritto alla protezione dei dati personali. Di conseguenza, la diffusione o la comunicazione in via sistematica di dati personali, quali quelli anzidetti, specie se ad una pluralità di destinatari, può avvenire soltanto dopo che la persona interessata sia stata debitamente informata in ordine alle successive modalità di utilizzo dei dati, con particolare riferimento all'eventualità che i dati siano diffusi o comunicati sistematicamente, ed abbia manifestato il suo consenso (ai sensi degli artt. 13 e 23 del predetto Codice). Nel caso di dati sensibili il consenso dovrà essere espresso in forma scritta, fermo restando comunque il divieto di divulgare dati sulla salute. Tali regole di carattere generale valgono anche nell'ambito delle comunità scolastiche nelle quali assume un particolare significato culturale nei confronti dei giovani l'esigenza di assicurare la conoscenza ed il rispetto delle norme poste a tutela dei diritti dei singoli. Ciò significa che gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all'interno delle istituzioni scolastiche, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi, e successivamente utilizzare, divulgare, inviare i dati personali acquisiti sono obbligati a porre in essere due adempimenti:

A – si deve informare la persona interessata [...].

B – si deve acquisire il consenso espresso dell'interessato. Nel caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo sensibile, occorre acquisire il consenso in forma scritta, fermo restando il predetto



divieto di divulgare i dati sulla salute. L'inosservanza dell'obbligo di preventiva informativa all'interessato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di 18.000 euro ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro (cfr. art. 161 del Codice).”;

- “3.1 *Uso personale.* Nell'ipotesi in cui, viceversa, i filmati, le immagini o i suoni, relativi ad altre persone, siano acquisiti mediante telefonino per “fini esclusivamente personali” non operano i predetti obblighi di informativa e di acquisizione del consenso in materia di trattamento dei dati personali. Ciò, tuttavia, a condizione che le informazioni così raccolte “non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione” [...]. In ogni caso, resta fermo che anche l'utilizzo di immagini, filmati o registrazioni vocali per fini esclusivamente personali deve rispettare comunque l'obbligo di mantenere sicure le informazioni raccolte, tenendo conto che il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dei terzi interessati è sotteso anche a questi trattamenti e che se si cagiona a terzi un eventuale danno anche non patrimoniale colui che utilizza in modo improprio le immagini o altri dati personali, raccolti con il cellulare o con analogo dispositivo elettronico, deve risarcirlo se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.”;

- “4. *Regolamenti di istituto e sanzioni disciplinari.* Gli studenti che non rispettano gli obblighi sopra richiamati, di preventiva informativa, nei casi che lo prevedono, commettono una violazione, punita con una sanzione amministrativa, della cui applicazione è competente il Garante (artt. 161 e 166 del Codice). In ogni caso, gli studenti devono adottare un comportamento corretto e di rispetto nei confronti del dirigente scolastico, del personale della scuola e dei loro compagni, con riferimento al quale i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari (artt. 3 e 4, d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 - “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”)”;

- “Si deve infine richiamare l'attenzione sulla possibilità da parte delle istituzioni scolastiche autonome, nei propri regolamenti, di inibire, in tutto o in parte, o di sottoporre opportunamente a determinate cautele, l'utilizzo di videotelefoni e di MMS all'interno delle scuole stesse e nelle aule di lezione.”

3) D.P.R. 122/2009 (Regolamento sulla valutazione degli alunni): questo regolamento all'art. 7 cita il D.P.R. 249/1998 (Statuto degli studenti) e le relative sanzioni disciplinari previste all'art. 4, ma contemporaneamente ricorda che la valutazione (compresa la sanzione) è volta a favorire la “coscienza civile”, il “rispetto dei diritti altrui”, le “regole della convivenza civile” secondo i principi di cui allo stesso D.P.R. 249/1998.

4) Dal Documento di indirizzo per l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, del Ministro dell'Istruzione, del 4/3/2009, (sez. 5, “Conoscenze e competenze relative all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione”): “La conoscenza delle norme, intese come valori utili al bene comune, l'esperienza del rispetto di tali norme, la riflessione condivisa sulle implicazioni emotive e cognitive che vengono dalla loro adozione e dalla loro trasgressione sono condizioni fondamentali per la riemersione nelle coscienze e per la diffusione dei valori democratici, nel succedersi delle generazioni. La necessità di *esercitare* la cittadinanza studentesca



nel senso più ampio dell'esercizio dei diritti e dei doveri di cittadino afferente al micro (la scuola) e al macro (la società), si basa sulla consapevolezza che è indispensabile insegnare ed apprendere in modo esperienziale le competenze civiche e sociali, coerentemente con quanto affermato dal dibattito scientifico internazionale sulla formazione della personalità e sull'educazione. In tal senso, i percorsi educativi finalizzati alla trasmissione e all'acquisizione di contenuti e competenze attinenti al concetto di *cittadinanza attiva* si legano necessariamente:

- all'utilizzo di metodologie didattiche attive funzionali a tematizzare esplicitamente il *sapere* connesso all'area in questione;
- alla possibilità di *riflettere*, individualmente e collettivamente, sui contenuti proposti *accedendo a casi concreti e sperimentando in prima persona le implicazioni concettuali connesse a ciascun argomento trattato (saper essere)*;
- all'offerta di un continuo e costante *ponte di collegamento* tra quanto discusso in classe e quanto vissuto quotidianamente nella propria esperienza di vita (*saper fare*).

Tale modello formativo consente di acquisire competenze cognitive, di gestione del proprio comportamento e del proprio apprendimento, che permettano da un lato di perseguire efficacemente i propri scopi e dall'altro di contribuire allo sviluppo sostenibile della società in cui si vive.”.

Seconda parte. Norme sull'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici per l'I.C. Crema Tre:

- 1) **l'uso del cellulare e di altri dispositivi durante le lezioni, l'intervallo, la pausa mensa e ogni altro momento della permanenza a scuola è vietato e gli stessi devono restare spenti. Le sanzioni progressive per il mancato rispetto di questa regola saranno, in proporzione alla frequenza dei comportamenti scorretti, le seguenti: A) richiamo verbale; B) nota disciplinare scritta; C) ritiro del dispositivo e riconsegna, al termine della giornata, all'alunno a cura della presidenza; D) ritiro del dispositivo e riconsegna, al termine della giornata, ai genitori a cura della presidenza;**
- 2) **in casi di particolare urgenza e gravità l'uso del cellulare può essere concesso dal docente, fermo restando che le comunicazioni con le famiglie restano sempre garantite attraverso la presidenza/Segreteria;**
- 3) **il divieto di utilizzo del cellulare e di altri dispositivi durante le lezioni vale anche per i docenti, tranne casi eccezionali per motivi urgenti e non dilazionabili;**
- 4) **il divieto è esteso a tutte le attività di insegnamento - apprendimento, comprese quelle effettuate nell'ambito di uscite didattiche (per i divieti anche durante i tragitti, a piedi o in autobus, valuterà il docente);**
- 5) **anche riguardo all'uso di tali dispositivi sussiste il generale dovere di vigilanza da parte di tutto il personale, in tutti gli spazi scolastici, sui comportamenti scorretti degli alunni (classi, corridoi, bagni, scale, cortili);**
- 6) **prima delle verifiche, i docenti valuteranno la possibilità di richiedere la consegna dei cellulari esclusivamente per la durata della verifica;**
- 7) **uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire dati personali (immagini, suoni, filmati): nota scritta con ritiro del cellulare; eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari ed eventuale segnalazione alla polizia postale, in base alla gravità;**



8) l'uso didattico del cellulare e di altri dispositivi può essere ammesso per scopi esclusivamente didattici solo se consentito e gestito dal docente.

Terza parte. Divieto di utilizzo del cellulare e di altri dispositivi durante le lezioni: personale docente, dell'area educativo-assistenziale e volontario.

Ricordo che il divieto ai docenti di utilizzo del cellulare e di altri dispositivi durante le lezioni vale, oltre che per i docenti, anche per il personale dell'area educativo-assistenziale (assistenti ad personam) e per quello volontario: l'utilizzo del personale dell'area educativo-assistenziale avviene, infatti, sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Capo di Istituto (art. 396, 2° comma, D.Leg.vo 16/4/94, n. 297), fermi restando la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri dell'Amministrazione di appartenenza.

Riporto, quindi, per intero quanto stabilisce la C.M. n° 362/1998 (" Uso del telefono cellulare nelle scuole") a proposito del divieto ai docenti valido, come detto, per analogia anche per il personale dell'area educativo-assistenziale, dell'utilizzo del telefonino: "E' stato segnalato a questa Amministrazione che l'abitudine all'uso della telefonia cellulare si sta diffondendo anche nel mondo della scuola. La questione è stata peraltro oggetto di un'interrogazione parlamentare nella quale viene denunciato l'utilizzo del cosiddetto "telefonino" da parte dei docenti anche durante le ore di lezione. E' chiaro che tali comportamenti - laddove si verificano - non possono essere consentiti in quanto si traducono in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e recano un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente all'attività di insegnamento e non possono essere utilizzate - sia pure parzialmente - per attività personali dei docenti".

Il Dirigente Scolastico

Paolo Carbone